PER LO STANZIAMENTO IN BILANCIO DI SOMME OCCORRENTI ALLA COSTRUZIONE DI EDIFIZI PEL SERVIZIO POSTALE, TELEGRAFICO E TELEFONICO

Art. 5 (Convenzione Torino)

Il detto palazzo constera' di n. 3 piani fuori terra e di un ammezzato sotto la sala degli apparecchi telegrafici posta al primo piano, e dovra' fornire complessivamente una superficie di locali coperti non minore di metri quadrati 6,000, di cui 2,200 almeno al piano terreno.

Dovra' corrispondere decorosamente alle esigenze dell'edilizia cittadina e a quelle di un buon servizio, sia nei riguardi dell'Amministrazione postale telegrafica che del pubblico, ed essere costruito in modo da prestarsi ad eventuali sopraelevazioni qualora, in prosieguo di tempo, le condizioni del servizio lo richiedessero.

Versione in vigore dal 8 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per lo stanziamento in bilancio di somme occorrenti alla costruzione di edifizi pel servizio postale, telegrafico e telefonico
Estremi	Legge 6 marzo 1904, n. 84
Partizione	Convenzione Torino
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-lo-stanziamento-in-bilancio-di-somme-occorrenti-alla-costruzione/convenzione-torino-art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it